

TORNATA DEL 19 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti* — *Risposta del Senatore Musio, Relatore, al Senatore Poggi a sostegno dell'art. 5 proposto dallo Ufficio Centrale* — *Osservazioni del Senatore Chiesi in appoggio della prima parte dell'art. 4 del progetto ministeriale* — *Risposta del Senatore Mameli* — *Considerazioni del Senatore Vigliani* — *Dichiarazione del Senatore Lauzi: cui risponde il Senatore Vigliani* — *Osservazioni del Senatore Farina a difesa del testo ministeriale: cui risponde il Senatore Mameli* — *Schiarimenti del Guardasigilli* — *Risposta del Senatore Mameli* — *Replica del Guardasigilli, appoggiata dal Senatore Farina* — *Proposta del Senatore Vigliani di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, approvata* — *Approvazione per divisione dei due primi comma dell'art. 6* — *Osservazione del Senatore Farina sul terzo comma: cui risponde il Senatore Poggi* — *Approvazione del 3 e 4 comma e dell'articolo intero.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Il Senatore **Chigi** chiede un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCIoglIMENTO DEI FEUDI VENETI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti.

La parola spetta al Relatore Senatore Musio.

Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori, l'onorevole e caro Senatore Poggi, che duolmi di non vedere ancora fra noi, uomo d'idee, di sensi, di spiriti, di principii e di affetti altissimi, mi ha ieri rivolto le più nobili e benevole parole. Devo la stessa cortesia agli onorevoli Senatori Lauzi e Chiesi. Di gran cuore io li ringrazio.

Ma l'onorevole Poggi, non solo volle usare verso di me quest'atto esimio di cortesia, ma volle anche da ingegnoso e destro oratore qual è adoperarsi per commuovere con le sue parole il mio cuore. Ah! tarda e inutile opera!

L'onorevole Poggi, non sa, non può sapere la storia

mia; ma la conosce l'onorevole e mio caro maestro il Senatore Mameli.

Egli sa che or sono 40 anni, nel 1830, quando io era Segretario di Stato di Sardegna, già palpitava e si era acceso il mio cuore all'idea di rovesciare il feudalismo. E si accese non con le parole sole, non con i soli principii, ma con i fatti.

Questa mano si può gloriare d'essere stata la prima che ha preparato gli elementi e la spada che impugnò il magnanimo Re Carlo Alberto, per atterrare in Sardegna quest'idra a sette teste, che si chiama feudalismo.

È questo il momento che può esultare il mio cuore e gloriarsi che quelle idee e quei principii sono divenuti abito e vita mia.

Sino da allora, or sono 40 anni, io posi la mano a questa grand'opera che mi ha costato lunghe ed immense amarezze, poichè guai a chi tocca potenti, peggio a chi tocca prepotenti. Ma le amarezze sono cessate, e la soddisfazione di una sant'opera vive in me e mi accompagnerà fino alla tomba.

Se poi l'onorevole Poggi desidera sapere come sia stata eseguita quest'operazione, ecco come:

Ai feudatari è stato dato tutto ciò che era loro stato aggiudicato per sentenza. Tutto è stato dato a loro, e talvolta è stato dato di più, ai Comuni poveri che potevano sentirsi gravati, il Governo è venuto in soccorso mediante la restituzione; e lo Stato ha generosamente rinunziato ad ogni suo diritto. Io vorrei che, come si fece allora, altrettanto si facesse oggi.

Ieri si è parlato eloquentissimamente da tutti gli oratori contro il feudalismo. L'onorevole Senatore Poggi finiva con quel verso di Ariosto: *andava combattendo ed era morto*. Ma appunto per ciò rispondo all'onorevole Poggi: non facciamo troppo chiasso, affinché altri non ripeta a noi le parole di Ferruccio a Maramaldo uccidi un uomo morto! Altri oratori, e se non m'inganno l'onorevole Senatore Chiesi, confermandolo morto, diceva di portarlo alla tomba.

Io mi ricordo che Montesquieu in una bella e vivace sua immagine, raffigurava il feudalismo ad una pianta che metteva le cime nel cielo e le radici nell'inferno. Signori, le cime che metteva in cielo, sono poi cadute in un rivo di lagrime che per secoli ha funestato l'umanità: quella pianta è rimasta colle sue radici che erano nell'inferno; lasciatela dunque là: l'inferno è il luogo ove deve stare il feudalismo. No, esso non merita l'onore del nostro corteo funebre, esso inumano non merita l'umanità della tomba!

Voi avete udito con quanta grazia, con quanta dottrina, con quanta vasta erudizione vi ha parlato ieri l'onorevole Senatore Poggi. Il suo bello, eloquente e lungo discorso può essere tratteggiato in tre grandi linee.

Prima linea: Storia dei feudi veneti, seconda linea: storia della legge Austriaca, terza linea: parte mista di diritto e di storia.

A lungo, e bene, l'onorevole Poggi vi ha fatto la storia dei feudi.

Anch'io da questo, dall'altro, dall'altro libro, massime dalle tante scritture che sono state pubblicate in questo momento, mi sono sforzato di dedurne il concetto storico.

Se l'onorevole Senatore Poggi mi dice che la storia da lui riferita è verità, io ne sono lieto. A me non sono rimasti che dubbii, ed è perciò che in legge così grave, difficile, dove non si vede mai abbastanza, mi piangeva l'animo che si precipitasse la discussione, che si precipitasse la votazione della medesima, e domandava lumi.

Io ho detto che non poteva concepire che dubbii alla lettura di tutte queste scritture. Ad uomini Veneti autorevolissimi, profondi giureconsulti, informatissimi delle cose loro, ho fatto domanda, preghiera: ditemi come va questa cosa, come va quell'altra? Esiste questa tale qualità di feudi? In qual modo si può realmente riassumere il concetto sintetico del vostro feudalismo?

Signori! Uomini leali, mi hanno lealmente risposto: non lo sappiamo.

Era perciò che, mentre si penava in uno stentato e doloroso carteggio, domandando documenti e ricevendo rifiuti, che io mi sono ingegnato ad ideare due grandi quadri statistici, uno dei quali era precisamente destinato a dimostrare e ad esaminare questo concetto sintetico dei feudi.

Signori, siamo giusti, con tutti e per tutti, e a me

piace di dire, che la legge Austriaca è stata fatta con senno e con rettitudine, e che l'esecuzione è stata preparata con molto zelo: quindi emanò un editto e una istruzione, ed emanò pure un formulario. Ciò domandò molto tempo e quando propriamente le operazioni relative all'affrancamento cominciarono, non fu che un anno prima che avvenisse il fortunato e felicissimo mutamento della sorte politica della Venezia.

Vedendo io che vi era un formulario, supposi che si fossero presentate le rinunzie conformemente a ciò che era determinato, giacchè fu distribuito in larghissimo numero di copie.

Se io avessi bene indovinato le cose, ne sarebbe riuscito un quadro che ci avrebbe dato la vera chiave per conoscere quali erano le condizioni giuridiche dei feudi veneti.

Dopo le prime difficoltà per somministrarci dei lumi, io devo dire che abbiamo trovata molta disposizione ad essere assecondati, e che questo quadro, la sua idea e la sua orditura fu ricevuta bene e mandata tosto a Venezia; ma non si ottenne ciò che io aveva supposto, cioè che nella Segreteria del tribunale di allodializzazione dovessero esistere tutti i documenti e tutti i dati necessari per riempire le categorie da me ideate, ma io mi sono ingannato, giacchè non ho potuto indovinare che tutte le carte che accompagnavano quei rapporti sono state ritirate, e sono in mano di ciascuno dei feudatari che le presentarono; onde questo lavoro che, ripeto, avrebbe dato la base necessaria per fare una legge con illuminata coscienza, base che ora ci manca, non fu possibile venisse ultimato.

Quindi, quando ieri l'onorevole Poggi ci riferiva lo stato e la storia dei feudi Veneti, io ne restai molto meravigliato, e non sapevo spiegarvi come egli avesse potuto sapere con certezza dati e cose che non sanno quelli stessi che dovrebbero saperle, perchè sono di casa, e non pertanto dicono di non saperle.

Dunque, se noi non sappiamo bene nulla ed in tanta incertezza andiamo congetturando su quello che è più o meno probabile, io mi sono formato l'idea che i feudi di Venezia sarebbero della natura di quelli che si dicevano conceduti *ad morem Italiae*, e che possono dividersi in feudi nobili, giurisdizionali, proprii ed improprii; che molti feudi sono oblati (circostanza da ritenere), feudi privati, subfeudi; ma mancando quello che, secondo me, è assolutamente necessario, noi non abbiamo che uno stato di più o meno probabili congetture.

Signori! Quando si fanno queste leggi negli altri paesi si procede altrimenti. Non basta che il fatto materiale della cosa esista, ma si va ad indagare ulteriormente per determinare la loro natura giuridica; ed in questo momento noi possiamo citare come faccia l'Inghilterra per le terre d'Irlanda, come si faccia dalla Francia, per vedere le molte cose che si dicono

intorno alla sorte del commercio e l'effetto prodotto da certi trattati.

Ma noi, lungi dal poter vedere, indagare e discendere nelle viscere giuridiche delle cose e dei fatti, non siamo in stato di saperne con certezza l'esistenza materiale.

Sulla parte storica, nella quale certo non può negare chi non può affermare, hanno già detto abbastanza gli onorevoli avversari, ed abbastanza ho parlato anch'io.

Vengo alla storia della legge Austriaca: E qui io domando perdono all'onorevole Senatore Poggi all'onorevole Senatore Lauzi, e all'onorevole Senatore Ghiesi se non posso convenire che le cose siano passate nel modo che essi hanno appreso, nel modo che ci hanno annunciato ieri.

Permetta il Senato, giacchè anche questa cosa è essenzialissima, che io ripigli *ab oro* questa storia.

Si discuteva una legge comune a tutto l'impero per l'abolizione di una data specie di feudi così detti da loro *borsuali* e liberamente alienabili, e liberamente trasmissibili per successione. L'onorevole Resti Ferrari Presidente della Corte d'Appello di Venezia e membro della Camera dei Signori, disse, e lo disse con quelle eloquenti parole che ieri vi ha letto l'onorevole Senatore Lauzi: « Signori, per la Venezia con questa legge non si fa nulla »; espose lo stato in cui erano i feudi nella Venezia, espose di più lo stato di somma incertezza in cui era il possesso fondiario, espose la necessità di abolire in Venezia non già una data qualità di feudi, ma tutti indistintamente. Rilevò che in questo solo modo si sarebbe riuscito a soddisfare a bisogni urgentissimi di quel dominio, che era il Regno Lombardo-Veneto.

Egli era uomo la cui parola era di peso e presso tutta la Camera dei Signori autorevolissima: ieri ve lo hanno detto concordemente tutti gli oratori che hanno parlato, ed io mi associo a loro: egli fu ascoltato come meritava, in una cosa così grave, e si convenne che bisognava abolire tutti i feudi. Ma quale fu la sua proposta? Permettetemi che io la legga.

« Secondo il sommo mio parere, ove si abbia ad emettere una legge per l'allodializzazione dei feudi nel Regno Lombardo Veneto, ed in quegli altri domini nei quali esistessero consimili condizioni di cose dovrebbero ben ponderare se a tranquillità dei terzi possessori di buona fede non si avesse a stabilire »

« Che dal giorno della pubblicazione della legge o di allodializzazione dei feudi il terzo possessore di buona fede di un bene acquistato verso corrispettivo non possa venire mai più impedito da chicchessia pel riconoscimento di un vincolo feudale eventualmente su di esso esistente e quindi in ispeciale modo nè dalla Regia Amministrazione, per averne la competenza di affrancazione, nè dai privati, sia per la cessione del bene stesso, sia per far valere su di

esso altre ragioni in base alla pretesa qualità feudale del medesimo. »

B. « Che le cause già inoltrate abbiano a continuarsi ma che però tanto in esse come in quelle che ancora potessero essere incamminate perchè non escluse da quanto si propone nella lettera A, sia ammissibile l'eccezione di prescrizione, e dovrebbe pure essere sciolto il quesito in quanto nelle cause civili di questa natura che già sono maturate a sentenza o già decise in prima istanza, abbia a darsi campo alle parti di poter valersi anche successivamente della eccezione di prescrizione che non avessero prima opposto. »

Credo che questo basti per non tediare il Senato.

In quelle parole si riassume chiaramente tutto il concetto del Resti-Ferrari; e riducendolo a forma molto più brevilequa, dirò: prima cosa, che proponeva Resti-Ferrari per creare la certezza del possesso fondiario nello Stato Veneto, era che veruno dei possessori di buona fede potesse essere molestato più da *chicchessia*, parola che notava ieri l'onorevole Lauzi; più perchè fosse tolto di mezzo l'ostacolo della imprescrittibilità, non solo per l'avvenire, ma anche retroattivamente, perchè voleva che fosse fatta facoltà a potersi opporre anche nei giudizi d'appello in senso retroattivo.

Ora, ritenuta questa proposizione in bocca di un uomo così eminente come autorevole, io farò conoscere al Senato come fu accolta questa proposizione dalla Camera dei Signori, se fu accolta la parola *chicchessia*, se fu accolta la prescrizione retroattiva, o come fu combinata questa parte toccante la prescrizione. Naturalmente questa proposta, ch'egli faceva nella Camera dei Signori, fu esaminata dalla stessa Commissione di cui era membro, ed ecco le parole del Barone Lichtenfels, Relatore della medesima.

« I sottoscritti (la Commissione) allo scopo di rafforzare la sicurezza del possesso fondiario in quel dominio, ritengono assolutamente indispensabile d'introdurre nel progetto di legge sulla abolizione del nesso feudale la disposizione che, incominciando dal momento della pubblicazione di detta legge non possano più esercitarsi da parte dell'Amministrazione dello Stato pretese che si fondano sulla imprescrittibilità dei diritti signorili, e pretese di feudalità di enti che si trovano come libera proprietà in mano di possessori di buona fede, l'acquisto dei quali sia basato ad un titolo oneroso. »

« Quante alle pretese di persone private fondate nel diritto feudale, sopra oggetti della specie suindicata non si può veramente vietare affatto alle stesse di farle valere, ma per metter fine al più presto possibile alla incertezza del possesso, dovrebbero per l'esercizio di tali pretese stabilire un termine legale di tre anni al più, trascorsi i quali debbano considerarsi estinte. »

Ritenendo il Senato quale fu la proposta dell'onorevole Resti-Ferrari con cui esso abbracciava ogni qua-

lità di azioni e di attori e si serviva delle parole: *di non poter essere i possessori molestati da chicchessia*, dirò come l'Ufficio Centrale ha distinto non già accolto indistintamente la proposta. Esso ha detto: come! Da chicchessia? Ed a questa domanda ha risposto nel modo seguente: se si tratterà dell'Amministrazione dello Stato, sì, poichè si può, e non si viola il diritto di alcuno; questa operazione si fa tutta a beneficio dello Stato, lo Stato ne risente il vantaggio. Lo Stato adunque non può più esperire di alcuna azione nel suo interesse, dunque per lo Stato: silenzio.

Ma quando si viene all'altra parte, a considerare l'interesse dei vassalli rispetto ai possessori dei beni feudali, sarà tutta altra cosa; e il legislatore si trovava in un campo in cui bisognava che la sua mente obbedisse alla sua coscienza e dire, se non si può fare, non lo facciamo.

Al tempo istesso era degna di riguardo e di gran riguardo, e di ogni considerazione di equità la sorte di tanti possessori di buona fede; dunque il legislatore doveva occuparsi anche di loro, ma cosa fece o volle fare? Si collocò nel punto in cui nè tutto negò, nè tutto diede.

Dice il barone Lichtenfels: imporre silenzio ai privati è cosa che non si può fare senza indennità giacchè non si può violare i diritti acquistati; ma siccome sarebbe troppo duro abbandonare questi possessori senza recar loro qualche soccorso, per ciò si potrà: 1° dichiarare che i beni da loro posseduti diventano prescrittibili; 2° che i feudatari dovranno esperire delle loro ragioni dentro tre anni, trascorsi i quali debbano dirsi estinte.

Ritenete, o Signori, che in tutto quanto il corso di questa discussione che, salvo errore darò due anni in Vienna, non si udi più una parola di Resti-Ferrari.

Ciò mi fa dire: dunque Resti-Ferrari è entrato nell'avviso di Lichtenfels e dell'Ufficio Centrale; se egli non ne fosse stato persuaso, egli, che parlò con tanto calore per la causa dei possessori, non avrebbe mantenuto il silenzio, no certo. Dunque Resti-Ferrari convenne che la cosa era giusta.

In tutta la discussione, mentre sopra tanti punti si è disputato assai, sopra questo punto io non ho scoperto che si sia sollevato il minimo dubbio, e se gli onorevoli avversari lo trovano, mi fanno piacere. Ieri se ne sono citati alcuni squarci, salvo errore dell'onorevole Lauzi, il quale anzi ha detto, se non mi sbaglio, che la causa dipende dal modo che fu capito dal dottor Brinz nella Camera dei Deputati.

Ora io prego di tutta l'attenzione al passo che adesso faccio leggere. Ritenga il Senato che questo è una continuazione di quella seduta, nella quale il barone Lichtenfels ha pronunciato le parole testè lette, ritenga che è una continuazione ed è come oggi faremo noi rimandando la discussione a lunedì, di guisachè il barone Lichtenfels diceva le parole testè lette nella seduta del 19 marzo, e le altre parole che

si leggeranno adesso erano da lui pronunziate nella seduta del 31. Ecco come egli si esprimeva.

(Il Senatore Mameli, pregato dal Relatore legge):

« Per ovviare agli inconvenienti che derivano dall'imprescrittibilità dei dritti Signorili essa (la Commissione) si permise altresì di proporre, che cominciando dal momento della pubblicazione della presente legge, *l'amministrazione dello Stato* rinunzia tutte le pretese che potrebbero aver fondamento nell'imprescrittibilità dei dritti Signorili; anzi fece la proposta che tutti i possessori di buona fede di beni feudali, che li acquistarono come proprietà allodiale, o li ebbero per mezzo dei loro autori a titolo oneroso, non possano più essere molestati nel loro possesso.

« Relativamente ai *feudi privati* dei quali però pochissimi esistono nel Regno Lombardo-Veneto, non si è potuto proporre una simile disposizione non potendosi metter mano, senza risarcimento, ai dritti acquistati. Essa cercò per altro un ripiego fissando un termine perentorio di tre anni dentro i quali possano esercitarsi le pretese di tal natura dei privati signori di feudi e dopo i quali le pretese stesse siano estinte. »

Senatore Musio. Ho notato che lo stesso Barone di Lichtenfels che pronunziò le altre parole che si sono lette avanti, ha pronunziato queste che si finiscono ora di leggere coll'intervallo di 48 ore.

Ritenga il Senato che sulle parole pronunziate il 19 marzo non è nata la menoma discussione, il menomo dubbio, la menoma divergenza; in guisa che se egli senza nessuna causa avesse voluto nel giorno 21 disdire ciò che aveva detto nel giorno precedente non si troverebbe la spiegazione di questa mutazione, che sarebbe come una specie di alienazione di mente.

Fra le parole testè lette, e quelle lette prima è differenza di una frase: nelle prime è detto *persone private*; e nelle seconde è detto *feudi privati*; ma io domando agli onorevoli avversari se tornando essi oggi a parlare delle stesse cose d'ieri mutassero una frase potrei io dire, che essi hanno mutato d'opinione? Essi risponderebbero di no, e così bisogna pur dire del barone Di Lichtenfels, e ritenere che egli ha perdurato nel distinguere l'Amministrazione dello Stato dalle persone private, e tanto più è necessario di dire così, poichè la ragione soggiunta nelle sue parole del giorno 21, è precisamente la stessa da lui addotta nelle parole del giorno 19, cioè quella di potersi imporre silenzio allo Stato perchè ciò dipende dall'arbitrio del legislatore, ma di non potersi imporre alle persone private, perchè il legislatore non può violare i diritti acquistati.

Ora, quando trattasi di persone private, questa ragione calza tanto agl'interessi ed azioni afferenti ad un feudo privato, quanto agl'interessi ed azioni afferenti ad un feudo di collazione Sovrana, trovandosi tanto nell'uno che nell'altro caso il diritto del terzo, il diritto quesito, il diritto privato, cui il legislatore non poteva e non voleva toccare.

Ma, se qualche dubbio si volesse trovare nelle seconde parole, sarebbe regola sempre solita di spiegarle per le prime, e d'interpretare Lichtenfels per l'istesso Lichtenfels.

Io non posso persuadermi che una frase sfuggita scambiata per un'altra, dia serio fondamento a credere mutata l'opinione, quando resta evidentemente immutata la forza del primo concetto; e se ne ha un'altra prova perentoria nel vedere che nella successiva seduta si è presentato il testo del paragrafo 4, formulato nel preciso senso della proposta uscita di bocca al barone Lichtenfels.

Si dice che, per altro, il numero 1 del paragrafo 4 è concepito in un senso affatto impersonale, ed appunto perchè si volle comprendere le persone private si è dato un ampio senso alle parole della legge. Ma in queste parole non si trova più espressamente indicata l'Amministrazione dello Stato, pure le azioni di cui parla quel numero non possono competere che all'Amministrazione dello Stato, e quindi, ritenuta la forza delle cose, non si può dire che lo stile è impersonale, giacchè ciascuno deve sentire che si parla dell'Amministrazione dello Stato.

Di che in fatti in esso si parla? Delle pretese dei signori del feudo. Ora, chi è il signore del feudo? Non è forse lo Stato? Non è il concedente? Dunque questo basterebbe per dire che sebbene l'Amministrazione dello Stato non sia nella lettera della legge, pure ad essa sola vi è applicabile la sostanza.

Io devo poi soggiungere un'altra più perentoria osservazione.

Ieri l'onorevole Luzzi credeva che io avessi dato alla traduzione il carattere di cosa autentica.

No, la mia parola non si riferisce alla traduzione, ma al traduttore, che io difatti credo rivestito di carattere ufficiale. Io rettifico questa idea, e dico che per me non è autentica la traduzione. Io non so penetrare nè il senso della legge Austriaca, nè il senso della discussione, senza questa traduzione.

Ho detto che sto per fare una osservazione più perentoria ed è che il traduttore coscienziosamente mette al piede della pagina 258 questa intenzione:

Là (egli riferisce il testo della legge) là riferisce le parole tedesche che egli tradusse colla frase *pretese signorili*.

Io non so il tedesco e non ho il coraggio, di ripeterle; ma l'avvertenza sta in che la frase da lui tradotta colle parole *dritti signorili*, significa se è tradotta nella sua forza letterale significa *dritti sovrani*. Ora, dritti sovrani non competono che all'Amministrazione dello Stato; dunque di essa sola si parla.

Se questa è la forza letterale del testo, e se la legge dev'essere letteralmente intesa na conseguenza necessariamente che nel numero 1 del § 4 si parla solo dell'Amministrazione dello Stato, e che non s'intese di parlare e realmente non si è parlato dei vassalli.

Si dice: tutto dipende da un mal'inteso del dottore

Brinz che fu il Relator della Camera dei Deputati. Io non so che fondamento abbia questa supposizione, poichè in tutta la discussione non vi fu chi sorgesse a fare un'osservazione contro il primo senso dal barone di Lichtenfels dato al § 4, in discorso, e nella Camera dei Deputati lo stesso dottore Brinz non si occupava che di una frase. Diceva il primo testo « non potranno più muoversi pretese signorili sul fondamento dell'imprescrittibilità. »

Osservava il dottore Brinz che non era propria la frase, che era impropria quella locuzione, giacchè l'imprescrittibilità, piuttosto che essere il fondamento dell'azione, è il fondamento dell'eccezione. Dunque bisognava trovare un altro modo che meglio corrispondesse a ciò che si voleva significare. Dunque propose di sostituire a quelle parole, queste: « Le pretese signorili cui fossero applicabili le leggi del Codice civile generale, in materia di prescrizione ».

La Camera dei Deputati accolse senza contrasto e unanimemente l'opinione del dottore Brinz. Ritornò la legge naturalmente alla Camera dei Signori e là parimente si fece plauso a questa sostituzione. Cosa dunque restò? Restò la primitiva legge, il primitivo concetto, il primitivo modo di vedere. Nessuno dissentì, compreso lo stesso Resti-Ferrari.

L'idea che vi sia contraddizione in verità desidero che mi si faccia vedere. Desidero che mi si faccia mutare sentimento, e lo muterei volentieri, perchè sicuramente non sono ostinato: ma per quanto io abbia cercato di fare mi sono sempre più convinto che bisogna volerlo per trovare il benchè menomo dissenso.

Un altro argomento si fece, ed è in bocca del conte Thun.

Il Conte Thun fece un'osservazione al barone Lichtenfels sull'aver ommesso la menzione esplicita che si aboliva la legge riflettente la *presuntio feudis*; pareva che il Conte Thun non avesse ben ponderato la frase e la portata dell'espressione contenuta nella legge, giacchè il Thun tacque quando sorse il barone Lichtenfels e gli spiegò come in questa formula si contenesse più di quello che egli domandava. Diceva il Lichtenfels: se uno assistito dalla presunzione che sia feudale la cosa agisce in giudizio; l'effetto della presunzione è che trasferisce nell'altro il debito della prova e l'obbliga a fare una cosa molesta, dispendiosa, incerta. Quindi quando diciamo che il convenuto può opporre la prescrizione diciamo molto di più.

Il Conte Thun fu penetrato della ragionevolezza di questa risposta e non ci è stata più alcuna replica.

Ma poichè qui mi è calato a taglio di parlare di questa legge prescrivente che tutto quanto era compreso nell'ambito di un feudo giurisdizionale, prego i signori Senatori che ne hanno parlato ieri a rettificare le loro idee sulla portata di quella legge. Essi credono che la legge contemplasse e fosse applicabile anche ai privati. Ma il Conte Thun ne dà ben diversa idea e tutt'altra spiegazione.

Ecco le parole del Conte Thun:

« All'epoca brillante della Repubblica Veneta, oltre

un secolo fa, in quell'epoca nella quale i feudatari avevano la giurisdizione sopra un determinato territorio venne emanata una legge, la quale dichiarò doversi presumere, che tutti i beni che uno di quei feudatari possedeva entro i limiti del territorio nel quale aveva la giurisdizione, fossero feudali, e che volendo egli sostenere, che un immobile posseduto entro quel territorio non fosse feudo, gli incombessero la prova dell'allodialità. »

Mi pare la cosa più chiara, la cosa più evidente che questa legge non si riferiva che ai soli feudatari.

In quel momento in cui si trattava di dovere ogni feudatario presentare la sua domanda di affrancamento e misurarsi il corrispettivo riservato al Governo sulla entità del feudo, non era cosa di lieve interesse, che allo Stato s'imponesse il silenzio, se gli proibisse di potersi valere di quella legge, giacché lo Stato avrebbe potuto dire ad ogni investito: « Tutto quanto è nell'ambito del feudo, tutto è soggetto a reversibilità, tutto dunque è soggetto alla affrancazione ed il corrispettivo che voi dovrete dare sarà misurato in tutto quello che è dentro al feudo ».

Ho detto, che era cosa grave, epperò il Conte Thun era sollecito, che questa legge fosse levata di mezzo.

Il Lichtenfels spiegò così chiaramente le cose contenute nel senso del § 4 già preparato, che il Conte Thun non ebbe a replicare. Come letteralmente appare dalla legge, essa non parla che dei soli feudatari, e il Conte Thun non fu nell'interesse di fare cosa utile a riguardo dei possessori che mosse quella questione.

Se quanto ho avuto l'onore di dire al Senato è vero, e parmi vero, perchè a senso mio emerge indubitatamente dalla semplice lettura degli atti parlamentari di Vienna, se prendendo in mano la legge e intendendola coi primi principi del diritto feudale e applicando questi principi ad essa resta chiaro e chiarissimo quale fu l'intento del legislatore, se resta chiaro e chiarissimo che il legislatore non accettò la proposta del Presidente Resti-Ferrari che nella parte concernente l'Amministrazione dello Stato, e che la rigettò in tutto quello che poteva riferirsi ai puri interessi dei privati, non mi pare accettabile un'interpretazione che combina colle prime regole che devono essere applicate al caso di una interpretazione autentica.

Che cosa è interpretazione?

È penetrare nello spirito del legislatore; e quando esso è chiaro e chiarissimo cosa ci ha da fare l'interpretazione, l'interpretazione autentica?

Ieri l'onorevole Poggi citava esempi di leggi le quali sono state fatte posteriormente per supplire a leggi antecedenti.

Avviene talvolta nelle leggi che non si provvede completamente all'oggetto che hanno in mira; allora si fa una legge estensiva: tante volte si provvede al di là dell'oggetto cui si voleva provvedere, e allora si fa la legge restrittiva; ma questi casi non sono da confondere con quelli dell'interpretazione autentica che

solamente può aver luogo quando la legge è decisamente ambigua. Difatti quali regole abbiamo noi sull'interpretazione autentica? La prima è che non vi sia interpretazione autentica finchè per l'interpretazione del Codice e delle leggi al giudice basta l'interpretazione dottrinale.

E sarebbe un contrasenso che quando io ci veggio chiaro in pieno mezzogiorno mi si venisse ad accendere una lampada; la mia coscienza è tranquilla, la mia mente non ha bisogno che nessun m'interpreti la legge. A che dunque l'interpretazione autentica?

In tutti i paesi non si crede mai che possa essere necessaria l'interpretazione autentica salvo quando a certi intervalli di tempo si manifesta fra i supremi Corpi una discrepanza sull'interpretazione della legge, e allora se questa discrepanza si manifesta nei supremi Ordini giuridici, ne emerge che la legge deve contenere qualche dubbio, che la legge non basta a chiarire l'animo del giudice, allora è il caso di interpretazione, ma quando la legge è chiara, che non ha dato occasione a questa divergenza, il bisogno di interpretazione autentica di una legge, che è chiara, non lo capisco.

Il Presidente Resti-Ferrari, egli stesso, quell'uomo eminente e profondo magistrato, si è accorto che nello slancio del suo cuore la sua pietà aveva tradito la sua giustizia, e che il filantropo aveva forviato il magistrato.

Difatti come oggi si può manifestare l'idea che possa il legislatore dire che la prescrizione sia retroattiva? Ma noi o Signori, non torneremo in questa questione che è troppo vecchia poichè essa si è presentata ed è stata decisa da tutti i codici moderni.

Tutti sappiamo che, oltre i così detti *dritti di mac-stà*, esisteva una vasta serie di cose imprescrittibili comprese nella costituzione di Friderico sotto il titolo di *regali maggiori o minori*. Ora tutte queste cose sono state dai codici moderni dichiarate passibili di prescrizione.

Esisteva pure una vasta serie di cose che per essere prescritte dimandavano lunghissimo periodo di tempo, da 40 fino a 100 anni con'erano le cose della Chiesa Romana. O a questi lunghissimi periodi sono stati ridotti ai termini comuni della prescrizione ordinaria.

Tutte le assemblee legislative, compresa la Costituente, si sono proposto il quesito, se queste nuove leggi di prescrizione potessero avere forza retroattiva. Ma tutte hanno risposto unanimemente che tali leggi non possono retroagire.

Anzi le stesse Assemblee si sono proposto un altro quesito, cioè se nelle prescrizioni delle quali era stato abbreviato il periodo si potesse il tempo decorso anteriormente alla legge congiungere al posteriore, ed anche intorno a questo quesito fu negativamente risposto.

Nel caso che una prescrizione da 40 anni fosse stata ridotta a 30, ed al tempo in cui emanò la legge fossero già decorsi 20 o 25 anni si domandò se dopo 5 o 10 anni successivi si potesse dire compiuta la pre-

scrizione, e fu risposto che bisognava o stare in tutto all'antica o stare in tutto alla nuova legge. E se così fu risposto malgrado si trattasse di cosa prescrivibile prima e dopo la legge, potrà darsi forza retroattiva ad una legge che dichiara prescrivibile cosa che prima non si poteva prescrivere?

Per rispondere affermativamente, bisogna non solamente violare la regola proibente la retroattività delle leggi, ma cadere anche in controsenso logico e giuridico, giacchè bisogna dire al tempo stesso che prima della legge la stessa cosa si poteva prescrivere e non si poteva prescrivere ed era prescrivibile ed imprescrivibile al tempo istesso.

Il Senatore Poggi ieri ha citato l'esempio di una legge dichiarante, che le cose acquistate sotto la legge francese, se ho capito bene, potessero continuare a prescriversi, ma io gli risponderò che questa legge non è degna dei nostri tempi, che essa non è degna della civile Toscana. Le convenzioni, le prescrizioni cominciate sotto di una legge, le cose acquistate, le obbligazioni e tutti i dritti nati sotto l'impero di una legge mantengono tutta la loro efficacia senza che una legge posteriore faccia l'inutile ufficio di dichiararle continuamente efficaci. E se egli ama di addurre uno o mille esempi in contrario, io gli risponderò sempre, questo è un fatto, ma non è un principio.

Chiedo un momento di riposo.

(È sospesa per un momento la seduta).

(La discussione è ripresa dopo breve intervallo).

Presidente. La parola è al Senatore Musio per la continuazione del suo discorso.

Senatore Musio. Io dovrei ancora parlare per rispondere a varie osservazioni fatte ieri dagli onorevoli avversari ma gran parte di esse, quelle specialmente dell'onorevole Senatore Poggi riguardano altri due articoli della legge che ancora non sono, non possono essere in simultanea discussione.

Dovrà dunque venire la discussione di essi, e sopra queste osservazioni fatte io mi riservo di parlare, e rispondere all'onorevole Poggi.

Ma siccome voglio dare un esempio ai miei avversari di quanto io sia disposto ad una conciliazione, manifesto fin d'ora che entro pienamente nelle loro idee. Tutti concordemente ci hanno preposto un modello nell'onorevole Resti-Ferrari; ebbene io entro nelle loro idee e prendo a modello il Resti-Ferrari. Ora il Resti Ferrar ha dato il voto alla legge. Essi dunque siano logici e votino la legge con me, e col Resti-Ferrari.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Permetta; vi sono altri prima iscritti. Ora la parola spetta al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io ho chiesto la parola per parlare sulla disposizione dell'articolo 4 che è ora in discussione.

Non rientrerò nella discussione generale, e mi at-

terrò strettamente alla disposizione dell'articolo 4 del progetto ministeriale.

L'articolo 4 porta, secondo il progetto ministeriale, che « nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfendanti potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere, o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali. »

La maggioranza dell'Ufficio Centrale propone un emendamento che a me pare di gravissima importanza; e limita la disposizione di quest'articolo al solo Stato. Vuole cioè che solamente sia tolto allo Stato il diritto di promuovere, e continuare contro i possessori di beni feudali cause di caducità e riversibilità.

E infatti la disposizione proposta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale è concepita in questi termini:

« Lo Stato non potrà dopo la pubblicazione di questa legge promuovere ecc. »

Vedete, o Signori, che gravissima è la differenza tra l'uno e l'altro progetto. Secondo il progetto ministeriale, non possono più muovere azioni di caducità e riversibilità, nè lo Stato, nè i privati; secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, i signori dei feudi privati possono promuovere e continuare cause di caducità e riversibilità interdette allo Stato.

L'onorevole Senatore Poggi col suo erudito discorso di ieri ha tessuto la storia dei feudi veneti. Vi ha detto come vi sieno feudi di collazione Sovrana e feudi privati. Questa distinzione di feudi di collazione Sovrana, e di feudi privati è stata ammessa dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, e da tutti gli oratori che hanno preso la parola in questa discussione. Se, o Signori, emiliamo la disposizione dell'articolo 4 al solo Stato, ne verrà di conseguenza che i signori dei feudi privati, nonostante la nostra legge, potranno promuovere e continuare cause di riversibilità e devoluzione.

Ecco un fomite aperto a nuove liti, oltre che non si spengono quelle tante che sono già esistenti.

Lo scopo della legge è quello di fare tranquilli e sicuri i possessori; colla disposizione proposta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, i possessori non potranno in alcun modo ottenere la desiderata tranquillità; imperocchè, se i possessori non potranno tenere azioni di riversibilità e caducità proposte dallo Stato come signore dei feudi aboliti, potranno temerle però per parte dei signori dei feudi privati.

Dunque il campo alle liti rimane ancora aperto: dunque lo scopo della legge, che è quello di tranquillare i possessori, colla disposizione proposta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale rimane deluso e fallito.

E d'altra parte, o Signori, dopo che colla disposizione dell'art. 1 abbiamo dichiarato sciolto immediatamente per legge il vincolo feudale; dopo che colla disposizione dell'art. 2 abbiamo assegnato la proprietà dei beni già feudali, parte all'attuale investito, parte al primo chiamato, non si può più, o Signori, lasciare vivo il diritto di riversibilità o caducità, sia che si

tratti di feudi di collazione Sovrana, sia che si tratti di feudi puramente privati.

Il diritto di reversibilità e di caducità suppone la divisione del dominio in utile e in diretto; una volta che questa consolidazione è avvenuta, il diritto di reversibilità e di caducità si è reso impossibile; e dal momento che colle disposizioni degli articoli 1 e 2 i beni hanno acquistato il carattere di allodiali, dal momento che è avvenuta *ipso facto* in forza della legge la consolidazione dell'utile col diretto dominio, non può in alcun modo lasciarsi vivo il diritto di muovere pretese per caducità o reversibilità, quand'anche si tratti di feudi privati.

Dico dunque che le stesse disposizioni degli articoli 1 e 2 sono una risposta perentoria alla proposta di emendamento fatta dalla maggioranza, dell'Ufficio Centrale.

E perchè non crediate, o Signori, che ciò, che io ora con tanta franchezza asserisco, sia soltanto una opinione mia particolare, non vi rincresca che io ricorra, per confermare la mia asserzione, all'autorità del sommo Romagnosi.

Questo insigne giureconsulto e filosofo nella sua opera immortale — *Della condotta delle acque* — tratta la questione, se dopo che fu cangiata la natura dei beni feudali e loro fu accordata l'allodialità, si possa e si debba tanto in linea di ragione, quanto in linea di autorità, mantenere ancora la clausola positiva della pretesa reversione stabilita nella investitura.

Ecco in quali termini il Romagnosi a pagina 159 volume 1° risolve la proposta questione :

« In quest'affare, o si considera il passato, o il futuro posto avanti agli occhi dei riformatori. Se si considera il passato, conviene necessariamente tener conto del fatto originario della divisione del dominio praticato nella concessione del bene infeudato. Se poi si contempla il futuro, conviene tenere unicamente conto di quello che ha praticato il legislatore nella riforma di questo affare. Ma così è, che se si tiene conto del passato, conviene ritenere non l'allodialità, ma la divisione del dominio; dunque dalla considerazione del passato è cosa assolutamente impossibile di conciliare lo stabilimento di questa allodialità. Se poi si tiene conto del futuro, conviene ritenere l'intera allodialità. Ma ritenuta l'intera allodialità, si esclude la divisione del dominio sulla quale era fondato il preteso ritorno dei beni al concedente. Dunque dalla considerazione del futuro si esclude essenzialmente il titolo della reversione. Ma dall'altra parte è certo, costante ed irrefragabile principio, che i diritti quesiti vengono regolati dalla fatta riforma, la quale formalmente ed integralmente stabilì l'allodialità senza aggiungere altre modificazioni. Dunque ne viene la necessaria conseguenza essere perciò stesso stato distrutto il vincolo della pretesa reversibilità. »

Vedete, o Signori, che dal momento che è stato ammesso ed approvato che il vincolo feudale è immedia-

tamente sciolto, che i beni hanno acquistato il carattere di beni allodiali, che la consolidazione dell'utile col diretto dominio è un fatto compiuto, non si deve più parlare di reversibilità e di caducità, sia che si tratti di feudi di collazione Sovrana, sia che si tratti di feudi puramente privati. Colle citate disposizioni è assolutamente inconciliabile l'emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale; o cancellate quelle disposizioni, o respingete l'emendamento, se le dette disposizioni hanno a restar ferme quali voi le avete approvate.

Propongo perciò al Senato che voglia approvare la prima parte dell'articolo 4. del progetto Ministeriale, e rigettare l'emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Mamell**. Il bisogno urgente di una legge speciale di allodiazione dei feudi nel Veneto e nel Mantovano è stato da tutti riconosciuto, e meglio di ogni altro, lo ha dimostrato l'illustre Presidente Resti-Ferrari, persona per ogni verso rispettabile.

Gl'inconvenienti, a suo dire, consistono non già solo in quei danni economici che sono inerenti al sistema feudale in generale, ma specialmente in ciò, che dalla storia di quei paesi riesce assai malagevole il risolvere le questioni feudali rispetto a molte e vaste estensioni di terreno.

A questa grave difficoltà si aggiunge la mancanza di libri feudali, il difetto di registrazioni pienamente certe dei singoli enti feudali presso le Corti d'Appello, il non trovarsi neppure della qualifica dei singoli enti annotazioni nei libri censuari, salvo in pochissimi casi, ed il non essersi neppure a siffatti libri attribuita fede contro i terzi; d'onde risultano gravi ostacoli nelle transazioni, lunghi e complicati litigi fra il signore ed i possessori di feudo, ed anche fra privati.

Promesse queste notizie di fatto, che possono avere qualche influenza anche sull'articolo 4, dirò che la nostra divergenza, in quanto alla prima parte di questo articolo sta in ciò, che la disposizione, la quale, secondo la prima proposta del Ministero non permetteva allo Stato, *dopo la pubblicazione di questa legge, di promuovere o continuare contro i possessori di beni feudali alcuna procedura di reversibilità, in virtù delle leggi e degli usi feudali*, è stata poi col progetto adottato dalla Camera Elettiva, esteso anche ai signori dei feudi privati e subinfeudanti.

La maggioranza, alla quale ho l'onore di appartenere, pur riconoscendo equo e conveniente che lo Stato, come promotore della affrancazione obbligatoria, dovesse soggiacere a qualche sacrificio pecuniario quasi in compenso dell'interesse generale che esso rappresenta, stimava però ingiusto che le ragioni e i dritti dei signori dei feudi privati e subinfeudanti fossero senza riguardo manomessi chiudendo loro la via non solo a proporre nuove istanze, ma eziandio a continuarle nelle cause già pendenti contro possessori di

beni feudali, che siano incorsi nella caducità o riversibilità secondo le leggi e gli usi feudali.

Non intratterrò oggi il Senato della devoluzione dei feudi allo Stato, e delle cause per cui s'incorre si perchè bastano su di ciò i cenni che se ne hanno nella diligentissima Relazione fatta dall'ottimo senatore Musio, sì perchè non vi è dissenso in quanto alle azioni competenti allo Stato.

Poche e brevi parole aggiungerò circa la caducità e riversibilità delle concessioni enfiteutiche di terre feudali, fatte dai feudatari con o senza autorizzazione sovrana, riguardate sempre col massimo favore come mezzo opportuno onde ridurre a coltura i gerbidi e le lande deserte, mediante annuo canone, che rappresenta il corrispettivo senza ledere l'integrità del feudo; e per lo più con condizioni risolutive per guarentire l'adempimento dei patti e delle obbligazioni.

Vi dirò dunque a questo proposito, che la risoluzione del nesso feudale dee produrre il naturale suo effetto col rendere libero il patrimonio che prima era vincolato, non già col trasferire la proprietà dei beni in possessori che non vi hanno alcun diritto.

Ciò posto, se conseguenza legale della riversibilità è il rimettere le cose nello stato primiero come se il concessionario o chi lo rappresenta non vi avesse mai avuto alcun dritto, deve pure necessariamente ammettersi, che la disposizione propugnata dalla minoranza non farà che dar vita e consistenza a dritti già perenti per la condizione stessa del titolo da cui traevano la loro origine.

Da ciò emerge ancora che gli incorsi nella caducità in riversibilità in virtù della legge del contratto e del proprio fatto, sono per ciò stesso possessori di mala fede, tanto meno scusabili perchè diffidati dal proprio titolo, e diventano altresì possessori senza titolo, dacchè la causa *ad non causam reducta est*.

Qui si tratta di ingiusti possessori i quali non possono lagnarsi che del proprio fatto, di violazione di diritti di dominio, di ragioni contrattuali, e, quel che più importa, della prerogativa dei Magistrati, la cui suprema e definitiva decisione è la sola legge che debbono i litiganti attendere.

Il Senatore Poggi, il quale coll'eruditissimo e splendido suo discorso ha ieri così energicamente sostenuto la causa dei possessori, non vuole certamente estendere a questi casi la protezione della legge.

Noi non possiamo nè vogliamo fare i Magistrati custodi del patto fondamentale della nazione, nè autorizzarli a non osservare la legge quando la credano contraria ai grandi principi della costituzione, come nella repubblica degli Stati Uniti della America settentrionale, ma perciò appunto dobbiamo essere s'leciti ed attenti affinchè le leggi non trasmodino, e non diano luogo a sotterfugi ed arbitrii, che le rendano illusorie, mettendo in tortura la coscienza dei magistrati.

La presente questione è di pretta giustizia, inles-

sibile ed inviolabile nei suoi dettati come la legge eterna da cui emana « *neminem laedere* ». *Jus suum cuique tribuere* ».

La politica che si accomoda alle vicende mutevoli della opportunità, è qui affatto estranea.

Noi non possiamo inoltre dimenticare la differenza che passa fra il riscatto volontario e convenzionale, come fu quello dei feudi Sardi, ed il riscatto obbligatorio nel quale ora versiamo. Nel primo caso il Sovrano è libero nel proporre, come i feudatari sono liberi nell'accettare: nel secondo il Sovrano detta la legge, ma non deve abusare della sua autorità contro la regola di dritto e di equità proclamata dalla sapienza romana « *nemini debet iniqua conditio inferri*. »

Pertanto io propongo che alla prima parte dell'articolo 4 si sostituisca il testo primitivo.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Non crediate che io voglia entrare a rifar la storia dei feudi, nè che io imprenda a difendere in questo momento i principii che ebbi l'onore di esporvi nella discussione generale, principii che furono gentilmente sì, ma pur vivamente attaccati nella discussione degli articoli. Mi si presenterà un'occasione più opportuna e regolare per farlo. Lascio dunque l'ovo Ledeo e discendo senz'altro alla guerra Troiana. ⁴

Dove si combatte la nostra battaglia? Sull'art. 4 del progetto ministeriale che fu detto anche progetto della Camera dei Deputati; due titoli che egualmente possono convenirgli, e sui quali mi trattengo un momento, perchè mi è sembrato che il signor Guardasigilli, nella abilissima difesa del sistema da lui adottato, abbia tentato di mostrare che il progetto non era più della Camera dei Deputati, poichè era stato fatto suo dal Ministero.

Con questo giudizio io fui trascinato in causa, poichè, come sapele, io riprodussi questo progetto nei pochi giorni in cui ebbi l'onore di sedere nei Consigli della Corona.

Non ignorate, o Signori, che quando la prima volta il Ministero presentò tale progetto al Senato fece le sue riserve; e difatto nella Relazione dell'on. De Filippo si legge chiarissima la riserva per riguardo all'importantissima questione che sta rinchiusa nell'articolo 7. Quanto alle altre questioni, che il Ministero non tocca in quella Relazione, nessuno ignora che è libero ai Ministri come ad ogni membro di questa Assemblea, e tanto più quanto il Ministro è pure membro di questo Consesso, di valersi del proprio diritto per presentare le proposte che crede più opportune, secondo il proprio convincimento, senza tenersi legato dal progetto presentato secondo il voto dell'altro ramo del Parlamento.

Premetto questa dichiarazione per non essere in alcun modo accagionato d'inconseguenza. Dicevo dunque che io vengo immediatamente alla questione che versa sull'articolo quarto della legge. Io non so veramente

per quale destino o per quali ragioni si sia voluto concentrare il grosso della battaglia sopra questo articolo così innocente e si siano, quasi direi, cumulate sopra di esso le più gravi quistioni che la legge solleva.

Questo modo di discutere, lo dico francamente, non è regolare, e presenta due gravi inconvenienti: l'uno di turbare l'ordine della discussione, l'altro di comprendere principii che sono molto diversi e che debbono servire alla soluzione di quistioni di diversa natura; e credo non sia difficile il dimostrarlo.

L'articolo quarto si aggira intorno a questa semplice questione: come si debbono trattare lo Stato e gli altri infeudanti circa i diritti di compenso per lo scioglimento del vincolo feudale stabilito dalla legge Austriaca a loro favore rispetto al diritto di caducità ossia di decadenza dal feudo per violazione dei doveri del feudatario ed il diritto di reversibilità, ossia di ritorno dei beni feudali al Signore per linea finita, o mancanza delle persone chiamate alla successione nel feudo.

Ora seguendo quelle norme che io avevo l'onore d'indicare al Senato nel primo mio discorso, devo dichiarare che non veggio nell'adozione di questo articolo 5, quale fu votato dalla Camera dei Deputati, nessuna di quelle difficoltà gravissime che scorgo nell'articolo 6. e che mi riservo di spiegare allora che si discuterà quest'ultimo articolo.

La prima norma generale che io vi additavo, era quella di seguire l'esempio della legge sui feudi lombardi, ogni volta che non ci sia una ragione speciale per discostarsene. Per verità non è difficile il comprendere come non sia possibile che si trattino diversamente i Veneti dai Lombardi in una materia che è perfettamente analoga e che, come diceva, si confonde per identità di oggetto, poichè coi feudi lombardi, la legge del 1861 ha pure svincolato dei feudi veneti, i feudi cioè posti nelle due provincie di Bergamo e di Brescia. Dunque il trattamento dovendo essere eguale, giova il vedere che cosa si sia fatto per feudi lombardi riguardo ai diritti contemplati nell'articolo che discutiamo. Risulta invero dal tenore di quella legge, che essa non fu abbastanza esplicita, abbastanza chiara e specifica sopra questi diritti.

Quella legge si occupa unicamente dello Stato, quanto ai diritti di caducità e reversibilità; non era allora e non poteva essere questione di compenso, perchè non esisteva una legge che come l'Austriaca del 1862 avesse creato i diritti del compenso a favore dei signori dei feudi; quindi la legge si occupava solo dei due diritti di caducità e reversibilità.

Che cosa stabiliva in proposito?

Diceva, quanto allo Stato, che i diritti di caducità e reversibilità non si potrebbero più proporre; quanto ai subinfeudanti ed ai privati concedenti feudi che forse sono divenuti ora privati, e in origine erano di quei piccoli signorotti che formicolavano in Italia, la

legge tace, ma però contiene una disposizione che implicitamente li contempla e vi provvede, e questa è quella che loro riserva le sole prestazioni annue, quelle che consistono in denaro oppure in derrate e che venivano pagate dai vassalli possessori dei feudi ai signori. Riservava la legge, oltre queste annualità, anche un'indennità per i laudemii. Voi vedete, o Signori, che la riserva di questi diritti implica naturalmente l'abbandono degli altri. Quindi si può dire con certezza, che la legge fatta per lo svincolamento dei feudi lombardi, non tenne verun conto dei diritti di caducità, e di reversibilità nè per lo Stato nè per altri concedenti di feudi. Allora non si è parlato di compenso, come accennava, per la ragione che quella legge provvedendo sopra terreno vergine allo svincolamento dei feudi, non accordava col silenzio verun compenso per lo scioglimento del nesso feudale; ma noi ora ci troviamo in condizione diversa, a noi sta dinanzi la legge Austriaca la quale svincolò il feudo in modo corresponsivo e riservò ai signori dei feudi, o sovrani, o privati un compenso per la privazione del loro alto dominio.

Notate, o Signori, che sul punto del compenso, e maggioranza e minoranza e il progetto ministeriale e il progetto votato dalla Camera si trovano in pieno accordo. Si stabilisce in questo articolo 4° e nel successivo 7° dell'Ufficio Centrale che il compenso più non debba aver luogo nè per lo Stato nè per i signori dei feudi privati e subinfeudanti.

Postochè si crede di poter togliere, ed io credo si possa fare, questo diritto di compenso che la legge Austriaca aveva sancito a favore di tutti i concedenti di feudi, io penso che non potremo davvero con buon garbo sostenere che debbano vivere ancora le azioni per i diritti di reversibilità e di caducità.

Nè in questa opinione io mi sento mosso punto dalla citazione del grande Romagnosi che avete intesa dall'egregio mio amico l'onorevole Senatore Chiesi, poichè io ritengo che, ben considerato, il passo citato del Romagnosi non parla delle reversibilità e caducità incorse prima della estinzione del feudo, ma soltanto di quelle che potevano avvenire dopo l'estinzione del feudo, e di queste non credo che l'Ufficio Centrale faccia punto questione, poichè, morto il feudo, egli è chiaro che più non può verificarsi nessuna reversibilità e nessuna caducità.

È ben vero che nell'altro ramo del Parlamento, l'egregio giureconsulto Lombardo che riferiva su questa legge, sembra essersi arrestato principalmente sopra ciò che non può formare oggetto di questione, cioè precisamente sopra la reversibilità e caducità future.

Permettetemi, Signori, che io vi legga un brano della Relazione, dove questo concetto è chiaramente espresso.

Eccone il tenore:

« O parliamo delle prestazioni annue e di laudemio, e sono desse nella loro integrità conservate, salvo solo il diritto nei debitori di affrancarle.

« O parliamo delle pretese di eventuale caducità e reversibilità (notate la parola *eventuale*) dei beni feudali, e non può, nè logicamente, nè giustamente immaginarsi per esse titolo di compenso, perchè non consistono in diritti, ma in mere aspettative dipendenti dalla continuazione dei rigori e delle anomalie della legge politica feudale che sta nel potere del legislatore di abrogare, al pari di qualunque altra legge politica di privilegi e di successione, senza obbligo di compensare coloro che pur da essa ne venivano avvantaggiati. »

Nessuno, credo, possa dissentire dall'opinione che l'esimio Relatore ha manifestato in questa parte della sua relazione; ma, veramente, a voler parlar chiaro, e porre la questione dove propriamente essa consiste, non credo che stia dove la poneva quell'onorevole Relatore. La questione, o Signori, sta veramente nei diritti di caducità e reversibilità che si fossero verificati antecedentemente a questa legge, ma non fossero stati proposti in giudizio, oppure non fossero ancora stati riconosciuti con un giudicato.

Ora, noi essendo d'accordo nel negare il compenso, che la legge austriaca stabiliva, facendo cessare col feudo il dominio diretto del signore che attirava a sé e consolidava il dominio utile nei casi di reversibilità o caducità, credo che saremmo troppo rigidi e non abbastanza coerenti, se volessimo colla maggioranza dell'Ufficio Centrale mantenere ancora i detti diritti a favore dei signori dei feudi qualunque siano.

Non mi dissimulo che ci sono ragioni plausibili, per la tesi della maggioranza dell'Ufficio Centrale; non mi dissimulo, che se non si intendesse di fare l'abbandono del compenso già stabilito dalla legge Austriaca, si potrebbe forse sostenere la proposta della maggioranza dell'Ufficio Centrale circa i diritti di caducità e reversibilità a favore dei signori privati.

Ma, per dimostrare all'egregio Senatore Chiesi che io non sono poi quel giansenista del diritto civile, che egli mi dipingeva, per persuaderlo che so essere indulgente dove la giustizia mi permette di esserlo, gli dirò, che in questa parte mi accosto più volentieri al suo modo di vedere, perchè credo, che, senza offendere la giustizia, si possa fare questo passo verso la libertà.

Ma mi dorrà molto di dover essere severo là dove le sue parole già mi assicurano che ci troveremo in dissenso, cioè nella quistione dell'art. 6.

Volete, o Signori, più di una prova che la questione che ora ci occupa, è ben diversa da quella che riguarda la prescrizione dei beni tenuti dai terzi possessori? Osservate primieramente, che qui non si tratta di rapporti tra il feudatario ed i terzi possessori di beni feudali i quali sono intieramente estranei al feudo, e debbono essere giudicati colle norme del diritto civile: invece i diritti di cui tratta l'articolo 4. riguardano i rapporti tra il signore ed il feudatario, precisamente quei rapporti che noi colla

legge abolitiva dei feudi stiamo per troncare, e con essi dovranno aver fine tutte le loro conseguenze.

Un'altra prova voi l'avete nel contegno del Governo innanzi all'altro ramo del Parlamento. Il Governo non ha fatto difficoltà di accettare quest'articolo 4. comunque non fosse stato da lui introdotto nel suo progetto, che forse troppo fedelmente a questo riguardo si atteneva alla legge sui feudi Lombardi.

Debbo farvi a questo proposito una dichiarazione, cioè, che l'Ufficio Centrale che fu incaricato di proporre il primo progetto che servi di base a quello del Governo partì principalmente da quanto aveva disposto la legge dei feudi Lombardi; e siccome in quella legge non si tratta di questi diritti, in quanto ai subinfeudanti e privati concedenti di feudi, così non si era creduto di parlarne, quanto ai feudi Veneti. Così il Governo nel primo suo progetto limitò la disposizione relativa ai diritti di reversibilità e di caducità al solo Stato, come si era fatto nella legge per feudi Lombardi. Ma io non credo che con ciò il Governo avesse l'intenzione di negare che lo stesso principio si applicasse a tutti i signori dei feudi. Ciò è tanto vero, che nella discussione avanti alla Camera dei Deputati il Ministro della Giustizia accettò l'emendamento dei due articoli che ora sono il 4. e 5. del progetto. Ben diverso fu il suo contegno quanto alla riforma dell'art. 6. quello che riguarda i diritti di prescrizione dei beni feudali posseduti da terzi, perchè là trovò un diritto che non si poteva offendere coll'emendamento che veniva proposto e votato.

E un'altra prova infine io vi darò, dedotta dal contegno di uno degli avversari al sistema della maggioranza dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Lauzi. Egli ricorderà probabilmente che nella discussione della legge dei feudi Lombardi del 1861 prese parte alla discussione intorno alla questione della prescrizione dei beni posseduti da' terzi; egli fu allora interamente d'accordo col Relatore, che è quegli che ha l'onore di parlarvi in questo momento. Egli non fa difficoltà, io credo, ad accettare l'articolo 4 del progetto; ma egli non accettava l'articolo sesto nel 1861 e dichiarava che stava col Relatore, che lo ha combattuto vivamente, lo che mi fa sperare ancora il suo concorso sul detto articolo, quando verrà in discussione.

Io crederei quindi che il Senato possa accettare l'articolo 4 come sta scritto nel progetto.

Mi permetto anche di rivolgere una preghiera all'Ufficio Centrale, ed è di volere essere più arrendevole e facile a cedere sopra questa questione, e riservare il nerbo delle sue argomentazioni e del suo sistema là dove esiste veramente la questione principale, cioè all'articolo sesto.

Io voterò quindi in favore di quest'articolo quarto.

Senatore Lauzi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io non ho mai inteso di parlare

dell'articolo 4; ho detto che se mentre si faceva la discussione sull'articolo 4 si estendeva la discussione all'articolo 6, desideravo di entrarci anch'io, e o bene o male ci sono entrato; ma nè ieri, nè oggi non ho espresso una mia opinione sull'articolo 4.

Senatore Vigliani. Io non ho detto che ella l'abbia accettato adesso; ho detto che siccome ella non ha accettato l'articolo come era presentato dalla minoranza nel 1861, spero che lo accetterà nel 1870.

Senatore Lauzi. D. mando perdono; io non so come nel 1861 potessi parlare di un articolo che allora non esisteva.

Senatore Vigliani. Allorchè saremo all'articolo 6 glielo dimostrerò.

Senatore Lauzi. Attendere.

Senatore Farina. Domando la parola sull'articolo 4.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Al punto in cui è giunta la discussione parmi che poche cose si possano aggiungere a quelle che vennero molto saggiamente e dall'una e dall'altra parte sviluppate; tuttavia mi sembra che quelli che combattono l'articolo proposto dal Ministero, si affaticino sopra un terreno che non è veramente quello sul quale dovevano aggirarsi le considerazioni del Senato.

Infatti io vedo che tutto lo studio di coloro che combattono il progetto della Camera e del Ministero, e che venne qui dal Ministero presentato, si aggira sull'interpretazione della legge Austriaca.

Io voglio per un momento concedere ciò che non ho concesso l'altro giorno e che negano quelli che sostengono il progetto Ministeriale, che la legge Austriaca decidesse come essi credono; ma che per ciò? Siamo noi vincolati dalle disposizioni di una legge precedente? Questa legge era essa definitivamente attributiva di diritti ad alcune persone che colla legge posteriore non si potessero togliere? Con questa legge che cosa si è voluto fare? Tutte le volte che si sono fatte leggi abolitive di feudi, leggi che in alcuni casi han perfino spronato ad abolire l'enfiteusi, si è voluto creare la libera trasmissione dei beni. Questa trasmissione di beni si viene ella a creare colla legge Austriaca? Abbiamo visto che è sopravvenuto un tale cumulo di cause, di caducità e di devoluzioni che hanno portato quel vincolo che si voleva distruggere. Si dice: non è perpetuo perchè vi è messo un termine di 3 anni per promuovere queste liti. Ma, o Signori, altra cosa è promuovere le liti, altra cosa è finirle. Io che vi parlo, sgraziatamente posso assicurarvi che in una lite commerciale, e quindi sommaria, ho la disgrazia di litigare prima di essere nato, per dir così, perchè era mio padre che litigava: ed essa dura da 70 anni! Ebbene, o Signori, quella è una lite sommaria, commerciale. Quando esistevano i feudi e i fidecommessi, sapete che si diceva? si diceva che gli avvocati legavano la causa *a* alla causa *b*, da figlio a nipote. Ebbene, volete liberare i feudi in questa

maniera? Di qui a 100 anni nelle province Venete si litigherà ancora sui feudi, sulle devoluzioni feudali! Volete Voi stabilire questo stato di cose? Volete vincolare la proprietà a questo modo? Allora tanto fa che non facciate la legge. Ma se volete fare veramente una legge politica, se volete fare una legge economica, la quale svincoli questi beni, che l'incertezza dello stato di cose impedisce che vengano nel libero commercio, il che è lo scopo di tutta la legge, allora fate la legge come la propone il Governo e non come la propone l'Ufficio Centrale.

Io quindi voterò la legge come la propone il Ministero.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore Mameli. Comincio dal rispondere brevemente al Senatore Farina.

Egli ci ha parlato nuovamente della legge Austriaca. Questo può dirsi relativamente all'art. 6.; relativamente però all'art. 4. non può avere luogo quel riferimento, perchè le disposizioni dell'articolo stesso, in quanto alla prima parte non hanno riscontro nella legge del 17 dicembre 1862.

Ora, se si parla di devoluzione di feudo al signore, la disposizione è inutile. Se si tratta di reversibilità o caducità incorsa dai possessori di terre feudali, la disposizione non può ammettersi per le ragioni che ho già accennato, e non è d'uopo ripetere.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Mameli. Mi permetta di continuare. I possessori che hanno incorso la caducità e reversibilità non hanno titoli, non hanno buona fede, e l'istesso Senatore Poggi che è stato strenuo difensore di quel sistema non ha voluto estendere a questi casi il beneficio della legge.

L'effetto della reversibilità è quello di ridurre le cose nello stato primiero come se non vi fosse stata concessione. Dunque se date l'indulto a questi, garantite ampiamente i possessori di mala fede e senza titolo.

Il Relatore ha trattato questo argomento sotto l'aspetto puro di devoluzione del feudo al signore, e delle cause legali per cui s'incorre. Io non potevo trattarlo sotto l'altro aspetto, che di possessori di terre feudali che sono nel caso di caducità e di reversibilità; e questo non poteva essere che quello di concessione a titolo d'enfiteusi.

Il diritto poi dell'attuale possessore del feudo di esperire le sue azioni per la rivendicazione del fondo feudale non vien meno, anzi si rinforza colla abolizione del feudo, mercè cui si consolida il diretto col-l'utile dominio.

Ministro Guardasigilli. Permetta il Senato che io dica poche parole.

Quanto alla devoluzione è evidente che oltre quello che si poteva verificare a favore dello Stato, vi era quello che poteva verificarsi a favore dei Signori dei feudi privati, o dei subinfeudanti. A questi diversi

casi si è voluto provvedere, e la ragione per la quale anche a costoro si nega la reversibilità e la caducità mi sembra essere stata dimostrata non solo dagli onorevoli Senatori che parlarono ieri, ma ben anco da quanto disse eloquentemente oggi l'onorevole Senatore Vigliani.

In quanto alla quistione dell'enfiteusi pregherei l'onorevole Senatore Mameli ad osservare che vi ha l'articolo 7. il quale esclude l'enfiteusi dalle disposizioni di questa legge; infatti sia l'articolo 7. del Ministero, sia l'8. della Commissione stabiliscono:

« Non s'intenderanno colpite dalla presente legge istituzioni enfiteutiche ed altre simili, che sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

Ond'è che propriamente l'articolo 4. è ristretto in quella cerchia di feudi propriamente detti, di quelle concessioni feudali potute fare da signori privati o da feudatari in favore dei terzi e che ricadono sotto quei principii ai quali s'informa questa legge; ond'è, lo ripeto, benissimo giustificata la rinuncia alla reversibilità.

Ma, si diceva, voi parlate di possessori di beni, non di feudi; avverto che si parla di possessori di beni feudali, ed a favorire cotesti possessori mirava principalmente la legge del 1862, e mira la presente.

Non vi dimenticate che l'intenzione del paragrafo 4. della legge Austriaca è di favorire i possessori dei beni, e tanto è ciò vero che l'Ufficio Centrale nel suo emendamento parla anche dei possessori dei beni feudali.

Ecco perchè, a mio modo di vedere, la proposta del Ministero, che vedo con piacere essere appoggiata anche da un valentissimo Senatore che combatteva questa proposta nell'art. 3°, merita buona accoglienza.

Nè si dica che tale devoluzione in questo caso non può giovare ai possessori dei beni, perchè la devoluzione riguarda solamente i rapporti tra feudatario e vassallo. Senza dubbio i rapporti di caducità per l'azione diretta sono rapporti tra il vassallo e il feudatario; ma nelle conseguenze la caducità comprende e colpisce il possessore dei beni feudali, come conosce meglio di me lo illustre mio maestro il Senatore Mameli; e però tanto la legge del 1862 quanto lo stesso progetto dell'Ufficio Centrale fanno operare la rinuncia della reversibilità in favore dei possessori dei beni feudali, e non già di vassalli che più non sono tali, e la cui esistenza sarebbe ora una contraddizione col sistema della presente legge, e limitano la efficacia di questa rinuncia ai casi di caducità o reversibilità in virtù delle leggi, o degli usi feudali, in quanto che tutti gli altri casi sfuggono all'azione di questa legge.

Ho creduto dover dare queste spiegazioni per convincere l'onorevole Mameli della giustizia della estensione data all'articolo 4°.

Senatore Mameli. Ma se così è, l'articolo deve essere diversamente concepito. Se si parla di feudatari privati che abbiano subinfeudato, sono perfettamente

d'accordo; ma se in questo articolo non si esprime che è questione di terre possedute a titolo di subfeudo, io non posso intendere la cosa in modo diverso da quello che suonano le parole.

Ministro di Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Mi pare che l'articolo sia troppo evidente nel senso che accennava l'illustre Mameli, inquantochè mentre nell'articolo 7. si provvede per le istituzioni enfiteutiche, nell'articolo in disamina si dice che i signori dei feudi privati, o subinfeudanti, non potranno più promuovere e continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o di reversibilità in virtù delle leggi od usi feudali; essa è dunque circoscritta propriamente a quella caducità o reversibilità che deriva dal diritto feudale.

L'onorevole Mameli dovrebbe essere più che soddisfatto.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Le leggi e gli usi feudali si applicano sotto vari rispetti, che non è ora d'uopo accennare, anche alle enfiteusi di cose feudali; dunque non rispondono al mio concetto, ed al bisogno di quella chiarezza e proprietà di linguaggio che è il miglior pregio di tutte le leggi.

Senatore Farina. Io non mi estenderò a ripetere quanto saviamente ha detto l'onorevole Guardasigilli per giustificare anche in parte quello che aveva detto io; solamente voglio far osservare all'onorevole Senatore Mameli, relativamente alle sue ultime obiezioni, che se noi nelle concessioni enfiteutiche vi fosse qualche cosa di feudale, quello appunto dovrebbe cessare; e quando invece è servitù semplice, quello che si riferisce all'enfiteusi, che è la sola parte che si vuole conservare, dovrebbe essere completamente, pienamente, sempre dal legislatore garantito; ma quando vi si vuole mischiare del feudale, che è quello che il legislatore vuole abolito, non per burla, come in gran parte risulterebbe nel sistema dell'onorevole Mameli, ma davvero abolito, lo si deve espressamente dire, appunto perchè cessi, bastando per conservare quello che vi è di enfiteutico, quanto espressamente si dice non solo nell'articolo 7, ma anche nell'articolo 5, nel quale sono conservate tutte le prestazioni, quelle che si danno in denaro o si pagano annualmente; di maniera che non vi può essere se non un chimerico danno che possa suggerire delle frasi ulteriori cui non si saprebbe a che cosa applicare.

Senatore Vigliani. Io proporrei al Senato di profittare della dichiarazione opportunamente fatta dall'egregio Senatore Mameli per entrare in una via di conciliazione intorno ai termini dell'articolo, non intorno alla sostanza, poichè su questa credo che siamo intesi; se l'onorevole Senatore Mameli ed i suoi Colleghi credono di proporre qualche spiegazione nel senso della discus-

sione che ebbe luogo finora, io non so vedere difficoltà di accettarla. L'onorevole Senatore Mameli così dotto nella materia feudale, che in Sardegna rappresentava sì gran parte della giurisprudenza, m'insegna che le azioni di caducità e di reversibilità feudale di necessità includono il concetto di un giudizio che si move dal signore contro il feudatario, e non contro un altro possessore di beni feudali.

Quindi a me sembra che le parole *possessori di beni feudali*, usate nell'art. 4, non si possano riferire che a coloro i quali posseggono *jure feudi* i beni feudali e non a coloro che li posseggono ad un altro titolo qualunque, perchè per costoro non si tratta di azioni proposte in virtù di leggi, consuetudini od usi feudali, ma si tratta di azioni comuni di rivendicazione che cadono nella sfera del dritto comune. Quando queste osservazioni non appagassero l'onorevole Senatore Mameli, egli potrebbe esser pregato di mettersi d'accordo cogli egregi suoi Colleghi per proporre nella tornata prossima un'altra formola che potesse troncargli ogni dubbio.

Presidente. Poichè, fatta astrazione dalla proposta del Senatore Vigliani, credo esaurita la discussione sull'articolo 4, interrogo il Senato se la proposta di rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale perchè ne combini uno che possa conciliare le diverse opinioni è approvata.

Senatore **Musio, Relatore.** Noi accettiamo volentieri.

Senatore **Sagredo.** Noi riciusiamo.

Presidente. Chi intende di rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale, come ha testè proposto il Senatore Vigliani, voglia alzarsi.

(Approvato)

Dunque si rimanderà quest'articolo all'Ufficio Centrale perchè voglia per lunedì proporre una nuova redazione.

Faccio avvertito il Senato, che, riguardo al terzo comma dell'art. 3, che era stato rimandato all'Ufficio Centrale per qualche modificazione, mi ha questo esternato il suo avviso, che non si tratterebbe più di lasciarlo nel luogo che occupava nell'articolo, ma che sarebbe trasportato in fine della legge.

Quindi attualmente più non ce ne occuperemo.

Sarebbe ora il caso di passare all'art. 5 il quale è identico tanto nella proposta dell'Ufficio Centrale, quanto nel progetto Ministeriale.

Ne do lettura.

« Art. 5. Le annue prestazioni in danaro od in generi, che giusta i titoli d'investitura o la consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria, e potranno essere dai debitori affrancate, pagando cento lire di capitale per ogni cinque di annua prestazione.

« Le prestazioni in natura si calcoleranno in denaro secondo le norme stabilite dall'articolo 23 della legge 24 gennaio 1864, N. 1636, articolo stato aggiunto dalla

legge 28 luglio 1867, N. 3820, che estese la detta legge anche alle Province della Venezia e di Mantova.

« Le prestazioni che vengono soddisfatte in modo di laudemio dovranno essere riscattate, pagando la metà del laudemio medesimo.

« I pagamenti e le affrancazioni saranno regolati dalla legge 24 gennaio 1864, N. 1636, nei casi dalla stessa contemplati. »

Senatore **Farina.** Domando la divisione.

Presidente. Allora si voteranno i diversi commi separatamente.

Metto ai voti il primo comma che va sino alle parole *per ogni cinque di annua prestazione.*

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Metto ai voti il secondo comma che finisce colle parole *alle Province della Venezia e di Mantova.*

Chi lo approva, si compiaccia di alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti il terzo comma che termina colle parole *pagando la metà del laudemio medesimo.*

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Io non intendo di fare una proposta, ma domanderei se veramente si creda che sia sufficiente compenso all'abolizione di un diritto perpetuo, la prestazione di una sola metà di una quota in capitale che sarebbe dovuta perpetuamente, se perpetuamente durasse il vincolo, per una trasmissione di proprietà.

Confesso che questo corrispettivo mi pare alquanto tenue.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore **Poggi.** L'osservazione che fa l'onorevole Senatore Farina sarebbe grave, gravissima, in se stessa, perchè è certo che il corrispettivo non è molto rilevante.

Ma rammento all'onorevole Farina che oramai questo sistema è stato tenuto nella legge abolitiva dell'enfiteusi di Sardegna del 1857, e di nuovo adottato nella legge del 24 gennaio 1864 che appunto abolì o rese più facile l'affrancazione della enfiteusi.

Ormai abbiamo questo precedente, e non si è fatto che stabilire quello che era prescritto da quella legge.

L'emolumento fu, è vero, troppo scarso in corrispettivo, ma oramai abbiamo un precedente anche in materia molto più grave; come è quella della enfiteusi.

Senatore **Farina.** Non insisto.

Presidente. Dunque metto ai voti questo comma.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Finalmente metto ai voti l'ultimo comma.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Siccome riguardo all'articolo successivo vi è già qualche Senatore iscritto, ed altri domanderanno la

parola, rimanderemo il seguito della discussione a lunedì alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).